

<b>Argomento</b>	Diritti e tutela legale > Tutela giuridica
<b>Titolo</b>	<b>L'amministratore di sostegno</b>
<b>Descrizione del Servizio</b>	<p>L'<b>amministratore di sostegno</b> rappresenta un <b>intervento di sostegno temporaneo o permanente</b> per le persone con una riduzione dell'autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.</p> <p>La normativa prevede che <i>la persona che per la propria condizione di salute si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno.</i></p> <p>L'intervento rappresenta una soluzione flessibile, cioè uno strumento in grado di adattarsi alla situazione concreta con lo scopo di <b>limitare il meno possibile la capacità di agire della persona.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Compiti dell'amministratore di sostegno</b></p> <p>L'amministratore di sostegno ha il compito di tutelare gli interessi economici della persona assistita aiutandola nelle scelte di vita.</p> <p>L'amministratore di sostegno <b>interviene come rappresentante</b> (come il tutore):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● negli atti giuridici che riguardano la persona;</li> <li>● per quelli riguardanti il patrimonio (ad es. l'assunzione di un'ipoteca, l'alienazione di un bene o l'acquisto di un bene immobile, la promozione di un procedimento giudiziario, ecc.).</li> </ul> <p>L'amministratore di sostegno <b>interviene insieme al beneficiario</b> (come il curatore):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● negli atti di ordinaria amministrazione (ad es. nell'acquisto di beni mobili, nella stipula di locazioni inferiori a nove anni, ecc.).</li> </ul> <p>L'amministratore di sostegno, nello svolgimento del proprio ufficio, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.</p> <p><b>Il beneficiario conserva la capacità di agire</b> per tutti gli atti che non richiedono l'assistenza dell'amministratore di sostegno e può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.</p> <p style="text-align: center;"><b>Durata</b></p> <p>Considerata la delicatezza del ruolo, l'amministratore di sostegno dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.</p>
<b>Requisiti</b>	Può ottenere l'amministratore di sostegno <b>qualsiasi persona che per la propria condizione di salute si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.</b>
<b>Ambito territoriale</b>	Nazionale

<p><b>Dove rivolgersi</b></p>	<p>Per presentare ricorso per l'istituzione dell'amministrazione occorre rivolgersi all'Ufficio del Giudice Tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza.</p> <p><b>Tribunale di Spoleto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Indirizzo: Corso G. Mazzini, 14</li> <li>● Telefono: 0743 219111</li> <li>● Indirizzo e-mail: <a href="mailto:tribunale.spoletto@giustizia.it">tribunale.spoletto@giustizia.it</a></li> </ul> <p>In caso di impossibilità di comparizione del beneficiario, il Giudice può recarsi anche nel luogo della sua dimora.</p>
<p><b>Documentazione</b></p>	<p><b>Al momento della presentazione della richiesta</b> di nomina dell'amministratore di sostegno è necessario <b>depositare la seguente documentazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● documento attestante la legittimazione del ricorrente, se diverso dal beneficiario (es. lo stato di famiglia);</li> <li>● certificazioni anagrafiche del beneficiario (es. atto di nascita, residenza);</li> <li>● eventuale documento attestante la dimora, se diversa dalla residenza;</li> <li>● eventuale copia dell'istanza di revoca dell'interdizione o inabilitazione depositata;</li> <li>● eventuale certificato medico da cui risulti l'impossibilità di raggiungere il Tribunale;</li> <li>● eventuale documentazione attestante il servizio sanitario o sociale che provvede alla cura e assistenza;</li> <li>● certificati medici ed eventuali cartelle cliniche attestanti lo stato di salute psico-fisica;</li> <li>● documentazione relativa alla situazione economica e patrimoniale (es. dichiarazione dei redditi, modello CUD, affitti);</li> <li>● documentazione relativa alle spese periodiche (es. utenze, badante);</li> <li>● eventuale copia dell'atto di designazione dell'amministratore di sostegno;</li> <li>● eventuali dichiarazioni dei familiari che prestano il consenso alla nomina dell'amministratore di sostegno.</li> </ul>
<p><b>Procedura</b></p>	<p>Il ricorso per l'amministrazione di sostegno <b>può essere proposto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● dal beneficiario stesso anche se minore, interdetto o inabilitato;</li> <li>● dal coniuge;</li> <li>● dalla persona stabilmente convivente;</li> <li>● dai parenti entro il quarto grado;</li> <li>● dagli affini entro il secondo grado;</li> <li>● dal tutore o curatore;</li> <li>● dal pubblico ministero.</li> </ul> <p>«I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.» (Art. 406 c.c.)</p> <p>«<b>Il ricorso</b> per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno <b>deve indicare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● le generalità del beneficiario,</li> <li>● la sua dimora abituale,</li> <li>● le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno,</li> </ul>

- il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.» (Art. 407 c.c.)

Per la presentazione del ricorso **non è necessaria l'assistenza di un avvocato.**

Il giudice tutelare, pervenuto il ricorso, deve **sentire la persona** per cui si chiede la nomina dell'Amministratore di sostegno.

La **scelta dell'amministratore di sostegno** avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona beneficiaria. L'amministratore di sostegno può essere:

- **designato dallo stesso interessato**, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può comunque designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
- **scelto dal giudice tutelare** preferendo se possibile e presenti:
  - il coniuge che non sia separato legalmente,
  - la persona stabilmente convivente,
  - il padre, la madre,
  - il figlio,
  - il fratello o la sorella,
  - il parente entro il quarto grado,
  - il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

L'amministratore di sostegno è nominato con **decreto del giudice tutelare** contenente l'indicazione:

- 1) «delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della **durata** dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'**oggetto dell'incarico** e degli **atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere** in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli **atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza** dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei **limiti**, anche periodici, **delle spese** che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della **periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice** circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.» (Art. 405 c.c.)

Il giudice tutelare nelle scelte deve **tener conto dei bisogni e delle richieste della persona**, compatibilmente con gli interessi e le esigenze della sua protezione.

Il giudice tutelare può, in ogni momento, modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

	Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o altri soggetti ritengono che si siano sopraggiunti i presupposti per la <b>cessazione o la sostituzione dell'amministrazione di sostegno</b> sono tenuti a rivolgere istanza motivata al giudice tutelare.
<b>Fonti Normative</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Legge n. 6/2004, "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo i, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"</li></ul>
<b>Altre informazioni</b>	
<b>Data</b>	04.06.2025